



SCUOLA VIVA IN CANTIERE

Decreto n. 226/2024 – BURC n. 27/2024

Decreto n. 399/2024 – BURC n. 36/2024

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEL PARCO PROGETTI REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA.

FAQ n. 1 **Domanda**

In merito all'avviso "Scuola viva in cantiere" si chiedono i seguenti chiarimenti.

- 1) La verifica di dimensione del fabbricato da realizzare, trattandosi di demolizione e ricostruzione, va effettuata in riferimento agli alunni presenti desunti dalla dichiarazione del dirigente scolastico oppure in base alle superfici e alle volumetrie esistenti o ai sensi del DM 1975. Nel secondo caso il fabbricato risulterebbe molto sovradimensionato stante la riduzione delle utenze intercorse negli ultimi anni.
- 2) In merito al punto g), art. 8), comma 2) dell'avviso, si chiede se risulta sufficiente la dichiarazione di impegno da parte del RUP di inserire il progetto, qualora fosse finanziato, nel piano triennale. Si evidenzia che tale richiesta risulta fondamentale specialmente per i Comuni che andranno al voto l'8 e 9 giugno. Si ricorda infine che nella seconda sessione del 2023 era possibile caricare la sola dichiarazione di impegno del RUP.
- 3) Si chiede se per la partecipazione all'avviso è sufficiente la redazione e approvazione di un Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) proponendo la candidatura come "non corredata da livello progettuale".

Risposta

- 1) Il dimensionamento del nuovo edificio scolastico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. j), dell'avviso, deve essere eseguito nel rispetto del DM 18.12.1975 in funzione del numero di alunni di progetto scelto in stretta coerenza con l'attuale utenza come dichiarata dal Dirigente scolastico.
- 2) L'art. 8, comma 2, lett. g), dell'avviso richiede la dichiarazione del RUP attestante l'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici vigente o adottato. Al riguardo si precisa che l'art. 5, comma 9, dell'allegato I.5 del d. lgs 36/2023 consente la modifica del piano triennale nel corso dell'anno per l'inserimento di un nuovo intervento, modifica che può essere adottata con deliberazione della Giunta comunale, organo, come noto, non soggetto alle limitazioni pre elettorali di cui all'art. 38, comma 5, del d. lgs 267/2000.
- 3) La candidatura non corredata da livello progettuale non presuppone la redazione del documento di indirizzo alla progettazione, in quanto il detto documento, secondo il d. lgs 36/2023, è necessario ai fini dell'affidamento della progettazione di fattibilità o ai fini dell'inserimento nella prima annualità del programma triennale dell'intervento di importo lavori pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.

FAQ n. 2

Domanda

Questo comune è proprietario di un edificio scolastico classificato come edificio non agibile in Ares in quanto la struttura portante, a seguito di verifica di vulnerabilità sismica eseguita nel 2007, confermata da successive verifiche effettuate nel 2024, è risultato non idoneo a sopportare carichi statici (oltre che dinamici).

Prima della dichiarazione di inagibilità, l'edificio comunale ospitava una scuola primaria.

L'edificio è stato costruito in epoca antecedente al D.M. 18/12/75 e l'area sulla quale è localizzato è inferiore alle dimensioni minime prescritte dall'art. 2.1 del citato D.M.

L'edificio scolastico e la pertinente area circostante, di proprietà comunale, sono regolarmente inquadrati nel vigente strumento urbanistico comunale in zona omogenea G (attrezzature pubbliche di livello locale) - sottozona G1 (Attrezzature pre-scolari e scolastiche).

Ciò premesso, questa amministrazione ha intenzione di partecipare all'avviso pubblico Scuola Viva in cantiere candidando l'intervento di riqualificazione integrale (art. 4. c. 2, lett. d) dell'avviso) oppure di demolizione e ricostruzione (art. 4. c. 2, lett. b).

Si chiedono, pertanto, i seguenti chiarimenti:

- 1) è possibile presentare la candidatura prevedendo la localizzazione nell'edificio riqualificato (art. 4. c. 2, lett. d)) di una scuola dell'infanzia in luogo della preesistente scuola primaria?
- 2) considerando che l'intervento di riqualificazione integrale dell'edificio (art. 4. c. 2, lett. d)) risulta particolarmente oneroso in quanto l'edificio esistente non è neppure staticamente idoneo, è possibile candidare un intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio (art. 4. c. 2, lett. b) non rispettando le dimensioni minime prescritte all'articolo 2.1 del DM 18/12/75, avvalendosi della previsione del punto 2.1.2 del citato DM (*L'ampiezza minima che ogni area deve avere è prescritta nella tabella 2, salvo che, qualora ricorrano eccezionali motivi, non sia diversamente prescritto in sede di approvazione di piani urbanistici*), espressamente contemplata dall'art. 4 c. 4 lettera l) dell'avviso, considerato che la costruzione dell'edificio risale in epoca antecedente all'emanazione del D.M. 18/12/1975 e l'edificio, con la relativa area di pertinenza, è regolarmente inquadrato nel vigente PRG come edificio scolastico?

Risposta

- 1) non è possibile candidare l'intervento di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), dell'avviso, di riqualificazione dell'edificio esistente per destinarlo unicamente a scuola dell'infanzia, in quanto, per detto livello scolastico, il DM 18.12.1975 prevede la localizzazione delle attività al solo piano terra, mentre l'edificio esistente - come si evince dall'ARES - risulta costituito da tre piani fuori terra e dalla palestra, configurazione che non risulta compatibile con la ipotizzata destinazione di progetto.
- 2) l'intervento di sostituzione edilizia in sito di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), dell'avviso deve essere realizzato nel rispetto del punto 2.1.2 del DM 18.12.1975 e, pertanto, la deroga alla superficie minima dell'area di intervento ivi richiamata deve essere espressamente "prescritta" dalla disciplina di zona dello strumento urbanistico vigente.



FAQ n. 3 **Domanda**

In riferimento al bando “Scuola Viva in cantiere” si desidera sapere se le candidature relative a palestre esistenti, per le quali occorre intervenire su strutture, impianti ed efficientemente energetico, possono essere finanziate anche se la palestra ha superfici maggiori rispetto al D.M. 18/12/75, naturalmente senza cofinanziamento dell'ente comunale.

Risposta

Sono consentite candidature relative ad interventi di riqualificazione di edifici censiti in ARES destinati a palestre scolastiche, intese come da art. 4, comma 3, ultimo periodo, dell'avviso.

FAQ n. 4 **Domanda**

Buongiorno, con riferimento alla presente procedura si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Nel caso specifico questo Comune, alla luce del Decreto Dirigenziale n. 1852 del 29/12/2023 esiti del nucleo di valutazione relativi alla II sessione 2023 (FASE II) di Scuola Viva in cantiere, è rientrato nell'elenco delle proposte Ammissibili (Allegato B1) poiché non era conforme l'allegato 2 denominato “Format valutazione della sicurezza” a firma del RUP. L'art. 1 comma 2 della I° Sessione 2024 della FASE II di Scuola Viva in cantiere definisce che è possibile l'aggiornamento degli interventi già inseriti tra le “Proposte ammissibili”, si chiede di chiarire:

-l'aggiornamento va fatto solo per quanto concerne l'allegato 2 denominato “Format valutazione della sicurezza”, oppure va ripresentata tutta la documentazione richiesta nell'avviso pubblico?

2) in merito alla compilazione del modello di cui all'allegato 2 denominato “Format valutazione della sicurezza”, si chiede di chiarire:

-Il grado di adeguatezza per carichi verticali e carichi sismici va riportato per ogni unità strutturale dell'edificio?

-Se sì, è possibile aggiungere altre righe alla dichiarazione del grado di adeguatezza per carichi verticali e carichi sismici all'allegato 2 denominato “Format valutazione della sicurezza” per consentire l'inserimento dei dati per tutte le unità strutturali dell'edificio?

Risposta

1) L'art. 8, c.5, dell'Avviso chiarisce che “relativamente alle istanze inserite nell'elenco delle “Proposte ammissibili”, gli Enti proponenti, ai fini della finanziabilità della candidatura, devono aggiornarla presentando l'intera documentazione di cui all'art. 8, selezionando, dopo l'accesso al servizio digitale, il percorso di compilazione dedicato all'aggiornamento di una domanda precedente.

- 2) Il grado di adeguatezza per carichi verticali e carichi sismici da riportare è quello riferito all'intero edificio che, nel caso di più unità strutturali, coincide con il valore più basso tra quelli delle diverse unità.

FAQ n. 5 **Domanda**

Buongiorno, con riferimento alla presente procedura si richiede il seguente chiarimento:

Nel caso specifico questo Comune dispone di due edifici da dismettere (edificio 1 scuola elementare, edificio 2 scuola media) ognuno composto da più unità strutturali, per i quali è stata svolta la verifica di vulnerabilità sismica. In merito alla compilazione del modello di cui all'allegato 2 denominato "Format valutazione della sicurezza", si chiede di chiarire:

se l'allegato 2 denominato "Format valutazione della sicurezza" deve essere compilato per ogni edificio da dismettere

Risposta

La domanda sembra riferita alla candidatura di un intervento di accorpamento di cui all'art. 4, comma 2, lett. e), dell'avviso per il quale, lo stesso avviso, all'art. 8, comma 3, prevede espressamente che l'allegato 2 "Format valutazione della sicurezza" deve essere compilato per ognuno degli edifici oggetto di accorpamento.

Si rinvia anche alla FAQ n. 4 per chiarimenti circa i gradi di adeguatezza (statico e sismico) da indicare nel "Format valutazione della sicurezza" nel caso di edificio costituito da più unità strutturali.

FAQ n. 6 **Domanda**

Con la presente si chiede di sapere, in base all'art 4 comma 2 dell'Avviso, come deve essere classificato un'intervento che prevede la riqualificazione e l'ampliamento, con sopraelevazione, dell'edificio scolastico esistente. In particolare si vuole sapere se rientra nella lettera c) o d) oppure entrambe.

La stessa domanda la si pone a riguardo dell'art 6 comma 1 dell'avviso per la parte riguardante il finanziamento massimo concedibile. Qual'è il range di costo unitario massimo applicabile? La voce a1 o la voce a2?

Per quanto riguarda l'applicazione del costo unitario massimo, fa differenza se si tratta di un'unica unità strutturale o più unità strutturali?

Risposta

quesito 1

L'intervento candidato sembra avere ad oggetto la riqualificazione e l'ampliamento dell'edificio esistente e pertanto è da ricondurre alle fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettere **c)** e **d)** dell'avviso.



quesito 2

Ai fini dei massimali di costo previsti dall'avviso si chiarisce che:

- ✓ alla superficie convenzionale dell'edificio esistente si applicherà il pertinente massimale di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), ad accezione del punto **a1.**, scelto in funzione degli interventi da porre in essere;
- ✓ alla superficie convenzionale della parte in ampliamento, sia nel caso di sopraelevazione, sia nel caso di ampliamento planimetrico, con o senza giunto strutturale, si applicherà il massimale di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), punto **a1.**



Si riportano di seguito le FAQ 2023 relative agli avvisi pubblicati sui BB.UU.R.C. n. 30/2023 e n. 80/2023

FAQ n. 1
Domanda

In riferimento all'avviso pubblico di cui all'oggetto, volendo candidare la realizzazione di una palestra di nuova costruzione a servizio della scuola elementare con un numero di classi inferiore a 25, si richiede se è possibile candidare una palestra di tipo B1, così come definita al paragrafo 3.5 del DM 18.12.1975

Si precisa che è intenzione dell'amministrazione che tale palestra sarà aperta anche alle comunità extra-scolastica, così come definite al suddetto paragrafo del DM 1975.

Risposta

Per la scuola primaria da 10 a 25 classi è consentita esclusivamente la realizzazione di una palestra di tipo A1 di cui al punto 3.5.1 del DM 18/12/1975.

FAQ n. 2
Domanda

Tra i criteri di valutazione è presente il numero di alunni iscritti all'interno dell'edificio: significa che bisogna tenere in considerazione soltanto il numero degli alunni oppure anche il numero dei docenti in servizio?

Risposta

Il punteggio di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) dell'avviso, si attribuisce esclusivamente in funzione del numero di alunni interessati dall'intervento, come dichiarati dal Dirigente scolastico.

FAQ n. 3
Domanda

Si intende candidare al bando Scuola viva in cantiere una proposta progettuale che prevede la dismissione dell'edificio n. 1, la dismissione dell'edificio n. 2 e la demolizione dell'edificio n. 3, tutti censiti in ARES e la realizzazione di un nuovo edificio articolato funzionalmente per accogliere la popolazione scolastica dall'infanzia alla scuola media

Ai fini della valutazione del punteggio da attribuire alla proposta progettuale di cui al punto 12 dell'allegato 1 - Istanza di partecipazione dell'avviso pubblico - si chiede di chiarire i seguenti punti:

1. in merito al criterio a) - l'indice di rischio sismico come va calcolato trattandosi di tre edifici differenti da dismettere e demolire con tre situazioni strutturali differenti ed anche approcci diversi (demolizioni/dismissioni). L'indice di rischio sismico va calcolato per tutti e tre gli edifici? e nel caso vada calcolato per tutti e tre quale indice bisogna prendere a riferimento per calcolare il punteggio?
2. In merito al criterio d): uno solo dei tre edifici ricade in zone R4. Come viene calcolato il punteggio da attribuire?
3. In merito al criterio e) i tre edifici hanno tutti classe energetica G. Come si valuta il punteggio da attribuire?
4. In merito invece all'articolo 6 - Massimali di costo - essendo l'edificio di progetto un edificio comprensivo di vani per le attività didattiche, per la palestra e per la mensa, come si valuta il costo unitario massimo? è corretto per esempio dividere i costi del progetto complessivo individuando il valore ponderale (in termini di superficie) delle aree a diversa destinazione d'uso e quindi verificare il rispetto dei parametri indicati?

Risposta

1. circa il punteggio per rischio sismico (criterio a), co. 1, art. 10 dell'avviso)

Si evidenzia preliminarmente che stante l'art. 4, comma 4, lett. c) dell'avviso, è necessaria la valutazione della sicurezza di ciascuno degli edifici da demolire e/o dismettere.

Si chiarisce che il punteggio relativo al criterio rischio sismico è attribuito utilizzando il minore degli indici di adeguatezza sismica calcolati per ciascuno degli edifici oggetto di accorpamento.

2. circa il punteggio per delocalizzazione da area a rischio idrogeologico (criterio d), co. 1, art. 10 dell'avviso)

Alla candidatura è attribuito il punteggio 7, considerato che almeno uno degli edifici in accorpamento ricade in area R4.

3. circa il punteggio per classe energetica (criterio e), co. 1, art. 10 dell'avviso)

Alla candidatura è attribuito il punteggio 6, considerato che almeno uno degli edifici in accorpamento risulta in classe energetica G.

4. circa il massimale di costo:

Nel caso in cui l'edificio di progetto presenti unità strutturali dedicate esclusivamente a mensa, il contributo massimo concedibile è ottenuto come somma delle aliquote così calcolate:

- il massimale di €/mq 2400 moltiplicato per la superficie convenzionale di aule e palestra;
- il massimale di €/mq 2.000 moltiplicato per la superficie convenzionale della mensa.

Nel caso in cui l'edificio di progetto non presenti unità strutturali dedicate esclusivamente a mensa, il contributo massimo concedibile è ottenuto moltiplicando il massimale di €/mq 2.400 per l'intera superficie convenzionale di progetto.

FAQ n. 4 **Domanda**



L'art. 8 comma 2 lettera j dell'Avviso Pubblico "Scuola viva in cantiere" pone il rispetto degli standards di superficie previsti nel D.M. del 18/12/1975.

Il progetto proposto da questo Ente prevede l'abbattimento e ricostruzione, con aumento volumetrico, della palestra a servizio del Polo Scolastico. L'istituto scolastico partecipa alla manifestazione Gioco Sport dal 1983 che coinvolge le classi IV e V della Scuola Primaria e la classe I della scuola secondaria di I grado, per un totale di 700 alunni di sette Comuni della zona

L'impegno sportivo consiste in sport sia individuali che di squadra in un contesto scolastico privo del tutto di adeguate strutture che consentono la preparazione atletica. Per offrire una adeguata palestra scolastica che risponda alle suddette esigenze appare impossibile attenersi ai limiti dimensionali previsti nel D.M. del 18/12/1975. Il progetto dovrà necessariamente avere un campo da gioco per attività di squadra, un ambiente per attività collettiva, un ambulatorio e tutti i servizi necessari a rispondere alle esigenze dettate dalle specifiche normative di settore.

Per le sopraindicate necessità si chiede se è possibile presentare un progetto svincolato dai limiti dimensionali previsti dal D.M. del 18/12/1975.

Risposta

Sono consentiti unicamente interventi per palestre dimensionate nel rispetto del DM 18/12/1975.

FAQ n. 5

Domanda

In riferimento all'avviso pubblico per la formazione del parco progetti regionale di edilizia scolastica denominato "Scuola viva in cantiere" di cui al D.G.R. n.452 del 01/09/2022, si chiedono chiarimenti rispetto ai quesiti di seguito riportati:

1) Può essere proposta la candidabilità di un intervento di nuova costruzione di una palestra nell'area di pertinenza di un plesso scolastico esistente anche se quest'ultimo risulta privo di valutazione della sicurezza, ne regolarmente collaudato e/o assoggettato ad intervento di adeguamento sismico NTC 2008/2018, in quanto trattasi di edificio ex novo indipendente ?

2) Per i comuni con popolazione oltre i 50.000 abitanti, come il Comune di Afragola, essendo due il numero massimo di progetti finanziabili si chiede se è possibile proporre la costruzione di due nuove palestre per due edifici scolastici distinti.

Risposta

1) La candidatura di una proposta progettuale relativa ad una palestra presuppone necessariamente:

- che l'edificio scolastico a cui la palestra è asservita e rispetto al quale è dimensionata, o risulti regolarmente in esercizio o risulti fuori esercizio ma già destinatario, alla data di scadenza dell'avviso, di un finanziamento finalizzato alla sua agibilità;
- l'esistenza, per gli interventi diversi dalla nuova costruzione, della valutazione della sicurezza della palestra, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), dell'avviso.

2) L'avviso pubblico consente la candidatura di più proposte progettuali, ciascuna elaborata nel rispetto dell'art. 4, comma 2, dello stesso avviso. Si evidenzia inoltre che la limitazione di cui all'art. 2, comma 2,



lett. c), dell'avviso è riferita, esclusivamente, al numero di proposte progettuali finanziabili per singolo comune e per annualità di programmazione.

FAQ n. 6 **Domanda**

Per i progetti inseriti tra le "Proposte ammissibili" quali documenti bisogna presentare?

Risposta

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b) dell'avviso, gli Enti proponenti, ai fini dell'inserimento delle Proposte ammissibili nelle graduatorie dei progetti finanziabili, devono presentare l'intera documentazione richiesta in coerenza con il comma 2 del citato art. 8.

FAQ n. 7 **Domanda**

- 1) In riferimento alla tipologia di intervento b) di cui all'articolo 4 comma 2 (demolizione e ricostruzione) si richiede se la definizione della superficie convenzionale di cui all'articolo 6 sia riferita allo stato di fatto o allo stato di progetto.
- 2) In riferimento al comma 2 lettera h) dell'art. 8 per un edificio scolastico dimesso per il quale si vuole prevedere la tipologia di intervento b) di cui all'art. 4 comma 2 (demolizione e ricostruzione) è possibile redigere una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente in luogo del dirigente scolastico in quanto non presente con indicazione del numero presunto di alunni interessati dall'intervento e del numero di personale docente e non docente presunto dell'edificio a farsi?
- 3) In caso di edifici scolastici dismessi/collabenti è possibile attribuire in automatico la classe energetica G?

Risposta

- 1) La superficie convenzionale da utilizzare per il calcolo del finanziamento massimo concedibile è quella dell'edificio di progetto.
- 2) No. E' necessaria la dichiarazione del Dirigente dell'Istituzione scolastica a cui fanno capo i PES (punti di erogazione del servizio scolastico) che si andranno ad insediare nell'edificio ricostruito.
Al riguardo si chiarisce che l'edificio oggetto di intervento, ancorché fuori esercizio, deve risultare regolarmente censito in ARES con autonomo codice.

- 3) Gli edifici dichiarati collabenti sono esclusi dall'applicazione del d. lgs 192/2005, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c-bis) del medesimo decreto; pertanto, ai fini dell'avviso, ad essi è consentito convenzionalmente attribuire la classe energetica G.

FAQ n. 8 **Domanda**

In riferimento all'avviso Scuola viva in cantiere, si vuole candidare il plesso scolastico per la riqualificazione della palestra esistente, con realizzazione all'interno del fabbricato degli spogliatoi e l'efficientamento energetico e relativi bagni di una parte del plesso. Nel dettaglio:

- 1) una parte del complesso scolastico è composto da palestra e aggiunta di 4 aule a piano terra e 4 al primo piano, con il certificato statico con la legge 1086 datato 2001 e si chiede se ai fini della candidatura occorre avere la valutazione di sicurezza nel rispetto delle NTC 2008/2018;
- 2) si chiede inoltre se si possono candidare contemporaneamente entrambi gli interventi con un unico progetto e se si nel quadro economico vanno evidenziati oltre al costo delle lavorazioni anche negli altri punti? e nel metodo di calcolo dei costi vanno scisse le cose visto che i massimali di costo sono differenti?
- 3) nell' ARES vi è il complesso scolastico e non la divisione della struttura in tre corpi, corpo centrale, corpo successivamente laterale (contenente le 8 aule) e palestra posteriore, si deve proporre la loro divisione per poter candidare la palestra e il corpo 8 aule?

Risposta

Il quesito non dà chiara evidenza della configurazione dell'edificio scolastico oggetto di intervento. Tuttavia, per quanto intuibile, si chiarisce che la candidatura:

- deve essere riferita ad un solo edificio scolastico, inteso come da definizione del manuale ARES 2.0 versione marzo 2021, regolarmente censito con autonomo codice in ARES 2.0;
- può interessare, nel rispetto di tutte le prescrizioni dell'Avviso, una o più unità strutturali e/o corpi di fabbrica dell'edificio scolastico;
- deve essere corredata di valutazione della sicurezza dell'intero edificio scolastico, redatta ai sensi delle NTC 2008 o NTC 2018;

Si evidenzia altresì che:

- ai fini del calcolo del contributo massimo concedibile, in ipotesi di presenza di unità strutturale destinata esclusivamente a palestra o esclusivamente a didattica, il contributo sarà calcolato applicando il pertinente massimale di cui all'art. 6 dell'Avviso alla superficie convenzionale della stessa unità strutturale; viceversa nel caso in cui l'unità strutturale ospiti più destinazioni, si applicherà il massimale più alto, pertinente per destinazione e per intervento, all'intera superficie convenzionale della unità strutturale;
- è possibile candidare più proposte progettuali, purché ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico.

FAQ n. 9 **Domanda**

In riferimento all'avviso Scuola Viva in cantiere si chiede se "la dichiarazione a firma del dirigente scolastico con indicazione del numero di alunni interessati e del numero del personale docente e non docente



presente nell'edificio (art. 8, comma 2, lett. h)) debba essere riferita all'anno scolastico (2022/23) in corso oppure al prossimo anno scolastico (2023/24)

Risposta

La dichiarazione del Dirigente scolastico deve essere riferita alla effettiva utenza interessata dell'intervento e pertanto, se disponibile, sarà riferita a quella dell'a.s. 23/24, in mancanza a quella dell'a.s. 22/23

FAQ n. 10

Domanda

In riferimento a Scuola Viva in cantiere, si chiede se è possibile candidare un progetto di ampliamento dell'edificio scolastico di recente realizzazione senza la creazione di nuovi volumi ma consolidando e riqualificando un edificio adiacente di proprietà comunale (ex edificio scolastico dismesso) allo scopo di ampliare gli spazi per la didattica senza creare aumento di consumo di suolo e allo stesso tempo recuperando un patrimonio edilizio pubblico per metterlo a servizio della comunità.

Risposta

Il quesito non dà chiara evidenza della esatta configurazione dei due edifici. Tuttavia per quanto intuibile si chiarisce che:

- se l'immobile da riattare è tale da costituire un unico edificio con quello scolastico esistente, secondo la definizione del manuale ARES 2.0, versione marzo 2021, l'intervento è riconducibile alla fattispecie di "ampliamento" di un edificio esistente, di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) dell'Avviso ed è consentito nel rispetto integrale dello stesso Avviso;
- se l'immobile da riattare è tale da non costituire insieme a quello esistente un unico edificio, l'intervento è riconducibile alla fattispecie di "nuova costruzione" di un edificio scolastico, di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) dell'Avviso, ed è consentito nel rispetto integrale dello stesso Avviso.

Si chiarisce altresì che in ambedue le circostanze la nuova cubatura scolastica dovrà essere giustificata da effettive esigenze e documentata con la relazione di cui all'art. 8, comma 2, lett. j), dell'Avviso.

FAQ n. 11

Domanda

L'edificio di scuola primaria e secondario di I grado, per cui si propone la demolizione e ricostruzione, ospita anche gli uffici di segreteria e della dirigenza dell'Istituto autonomo comprensivo di più Comuni. Come vanno determinati i volumi di ricostruzione di tali ambienti, oltre a quelli previsti per l'effettiva popolazione scolastica?

Risposta

Il nuovo edificio scolastico oggetto della proposta di sostituzione edilizia può includere, nel rispetto del vigente piano di razionalizzazione della rete scolastica, gli ambienti destinati agli uffici amministrativi e di dirigenza dell'Istituto Autonomo Comprensivo.



La volumetria di detti ambienti verrà determinata in funzione delle effettive esigenze specifiche da soddisfare, assumendo a riferimento gli standard previsti per dette destinazioni dal DM 18/12/1975.

FAQ n. 12

Domanda

E' possibile nella candidatura "Scuola Viva in cantiere" cambiare la tipologia di intervento dell'edificio scolastico da intervento di adeguamento ed efficientamento energetico in "demolizione e ricostruzione", dimensionando il nuovo edificio scolastico, così come previsto dal DM 18/12/1975 in relazione al numero degli alunni dichiarati dal Dirigente Scolastico e con una richiesta di finanziamento inferiore all'importo ammissibile come da elenco progetti ammissibili.

Risposta

Si, con la precisazione che la candidatura avente ad oggetto l'aggiornamento dell'intervento già inserito tra le proposte ammissibili venga formulata nel pieno rispetto dell'Avviso pubblico.

FAQ n. 13

Domanda

Si chiedono informazioni in merito all'avviso pubblico "Scuola Viva in Cantiere"

Il progetto da candidare prevede l'abbattimento e la costruzione di una palestra.

- L' art. 6 comma 1 lettera b.1 stabilisce come finanziamento massimo concepibile per la nuova costruzione, demolizione e ricostruzione: dai 1.500 ai 2.400 €/mq

- L' art. 6 comma 1 lettera d stabilisce che per gli interventi che prevedono la sostituzione edilizia in sito: 50 €/mc per demolizione dell'edificio esistente, il cui volume è calcolato con riferimento all'intera struttura portante, al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione fino all'estradosso dell'ultimo impalcato strutturale.

- I costi della demolizione e della nuova costruzione vanno calcolati in un unico quadro economico e la cifra deve essere compresa all'interno del parametro 1.500-2.400 €/mq o il costo delle demolizioni va computato a parte considerando come valore aggiunto il massimo concepibile dei 50 €/mc?

Risposta

In ipotesi di sostituzione edilizia in sito della palestra:

- ✓ il quadro economico dell'intervento riporta l'importo dei lavori, comprensivo della demolizione della palestra esistente;
- ✓ il finanziamento massimo concedibile è calcolato come somma di due aliquote:



- quella per la nuova costruzione, ottenuta moltiplicando la superficie convenzionale di progetto della nuova palestra per il costo unitario di 2400€/mq;
- quella per la demolizione, ottenuta moltiplicando il volume della palestra da demolire per il costo unitario di 50 €/mc.

FAQ n. 14 **Domanda**

In caso di abbattimento e ricostruzione, è comunque necessaria la valutazione di sicurezza dell'edificio esistente (di cui al punto b dell'art. 8) e l'attestazione di prestazione energetica (di cui al punto K dell'art. 8)?

Risposta

SI

FAQ n. 15 **Domanda**

In riferimento all'Avviso Pubblico "Scuola Viva in Cantiere", si intende proporre la realizzazione di una palestra a servizio della popolazione scolastica del nostro Comune che è distribuita su 4 plessi (n. 2 infanzia - n. 1 primaria - n.1 secondaria di primo grado) per complessive 22 classi ed oltre 310 alunni. Ciò detto, secondo le disposizioni del D.M. 18/12/1975, si vuole candidare una palestra di tipo "B2", in considerazione, debitamente certificata con atto ufficiale, delle carenze nel settore delle attrezzature per la educazione fisica e sportiva nelle scuole degli ambiti interessati (così come sancito al punto 3.5.1 del citata D.M. 18/12/1975) che prevede, in presenza di gravi carenze nel settore delle attrezzature per la educazione fisica e sportiva nelle scuole degli ambiti interessati, la realizzazione di palestre di tipo "B", anche per le scuole elementari da 10 a 25 classi e medie da 9 a 24 classi. Si precisa che le 22 classi sono così suddivise: n. 6 scuola dell'infanzia, n. 10 scuola primaria e n. 6 scuola secondaria di I grado.

Risposta

In funzione dei livelli scolastici interessati e del relativo numero di classi e nel rispetto del DM 18.12.1975, si chiarisce che:

- per la scuola dell'infanzia non è prevista alcuna palestra, per la scuola primaria è consentita la palestra di tipo A1, per la scuola secondaria di 1° grado è consentita la palestra di tipo A1;
- nella ipotesi, debitamente documentata, di assenza di palestre nel territorio comunale e impossibilità di realizzare due distinte palestre al servizio rispettivamente della scuola primaria e della scuola secondaria di



primo grado, è consentita la realizzazione di una sola palestra di tipo B1 nell'ambito o dell'area scolastica della scuola primaria o dell'area scolastica della scuola secondaria di primo grado.

FAQ n. 16

Domanda

Nell'art.8, comma 2, lettera i) e nel punto 11 dell'allegato 2 si fa riferimento alla superficie convenzionale: in caso di abbattimento e ricostruzione in sito - nella Faq pubblicata - è specificato che si fa riferimento alle superfici del nuovo edificio.

Cosa si intende per superficie convenzionale, per il calcolo bisogna fare riferimento all'Art. 13 L 392-1978 (Superficie convenzionale) quindi la superficie calpestabile utile al netto dei muri perimetrali e dei muri interni sommato al 60% delle superfici accessorie o bisogna fare riferimento agli standard di superficie previsti dal DM 118/12/1975?

Risposta

La definizione di "*superficie convenzionale*" è riportata all'art. 6, comma 3, dell'Avviso.

FAQ N. 17

Domanda

In riferimento all'avviso "Scuola viva in cantiere" si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. 1

In caso di accorpamento di due scuole primarie con una scuola secondaria di primo grado, in un intervento che prevede la demolizione dell'edificio adibito attualmente alla sola scuola secondaria, con la relativa palestra, ed il cui accorpamento con le scuole primarie consisterà nella successiva realizzazione di 13 aule per la primaria e 18 aule per la secondaria di primo grado, si chiede se la nuova palestra unica da realizzarsi a servizio di entrambi può configurarsi come una palestra di tipo B2 che potrà servire in parte la scuola primaria (una sola classe) e in parte la scuola secondaria di primo grado (due classi contemporaneamente) oltre i servizi.

Quesito n. 2

Nella realizzazione di un polo scolastico che prevede l'accorpamento di tre istituti scolastici in un unico istituto e che comporta una ulteriore occupazione di suolo pubblico di circa 400 mq, pur sempre nel rispetto del D.M. 18-12-1975, si chiede se il punteggio di cui all'art. 10 lettera h) va sempre attribuito atteso che la dismissione, con conseguente demolizione di uno dei tre citati istituti, comporta una liberazione di suolo di circa 2.239,00 mq.

Risposta

Quesito 1

L'edificio di progetto costituito da 13 aule della scuola primaria e da 18 aule della scuola secondaria di primo grado, nel rispetto del punto 3.5.1 del DM 18/12/1975, dovrà prevedere la palestra di tipo A2.

Quesito 2



La proposta progettuale che prevede il consumo di ulteriore suolo consegue sempre il punteggio zero relativamente al criterio di cui all'art. 10, comma 1, lett. h) dell'Avviso.

FAQ n. 18 **Domanda**

All'interno del codice Ares dell'edificio scolastico oggetto di proposta di demolizione, risultano presenti gli ambienti originariamente destinati ad alloggio del custode dell'edificio scolastico, attualmente utilizzati dal Comune come sede della biblioteca comunale. Considerato che:

1. per la ricostruzione dell'edificio scolastico si rende necessaria la demolizione anche della biblioteca comunale;
2. l'avviso pubblico regionale e la normativa non disciplinano le modalità di ricostruzione di strutture non appartenenti alla giurisdizione scolastica,

si chiede come vanno determinati i volumi di costruzione della biblioteca comunale? E' corretto prevedere la ricostruzione degli attuali volumi della biblioteca comunale?

Risposta

Un nuovo edificio, nel rispetto dell'Avviso pubblico e del DM 18/12/1975, non può includere destinazioni d'uso diverse da quella scolastica, anche nel caso di sostituzione di un esistente edificio promiscuo.

FAQ n. 19 **Domanda**

Secondo quanto indicato nell'ART. 6 comma 6 dell'Avviso "Scuola Viva in cantiere": "Per le candidature corredate da livello progettuale, la stima dei lavori deve essere ottenuta con computo metrico estimativo con utilizzo del prezzario regionale dei lavori pubblici vigente al momento della candidatura; sarà ammissibile, se esplicitamente giustificato nella scheda di progetto di cui all'allegato 2, un costo unitario di intervento (calcolato come rapporto tra il costo totale dell'intervento desumibile dal quadro economico e la superficie convenzionale) minore del limite inferiore del range stabilito."

Dal momento che questo Ente intende candidare degli interventi con livello progettuale "Progetto di fattibilità tecnico economica" che, come noto, è un livello progettuale che prevede una stima dei costi e non un computo metrico estimativo (appartenente ai successivi livelli progettuali – tra l'altro, il livello "definitivo", neanche più previsto dal nuovo Codice dei Contratti), si chiedono chiarimenti in merito all'obbligatorietà o meno di un computo metrico in questo caso.

Risposta

Nel caso di candidatura corredata da Progetto di fattibilità tecnico economica, la stima dei lavori è ottenuta con redazione del computo metrico estimativo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 6, dell'Avviso, dall'art. 22 del DPR 207/2010 e dall'art. 16, dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023.